

COMUNE DI
Settimo Milanese
(Provincia di Milano)

CRITERI COMUNALI
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI
SALA GIOCHI E SALA SCOMMESSE

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento disciplina i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni di sale giochi e scommesse nel territorio Comunale di Settimo Milanese, nonché il trasferimento nell'ambito del territorio comunale di attività già in esercizio.

Art. 2 – DEFINIZIONE

Si definisce sala pubblica da gioco (di seguito "sala giochi") un locale specificamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi di divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS; l'esercizio di tale attività è soggetto al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 86 del TULPS secondo le procedure di legge.

Art. 3 – ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Di norma non è possibile la coesistenza dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi e scommesse nei medesimi locali, fatti salvi i seguenti casi:

- 1) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate in 2 distinti locali anche comunicanti ma dotati di 2 distinti ingressi;
- 2) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma a condizione che l'attività di sala giochi sia prevalente, dove per attività prevalente si intende quella definita dall'art. 8 comma 4 della L.R. 30/2003 ("...nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie a disposizione..") e che gli orari praticati anche dall'attività di somministrazione siano quelli previsti per la sala giochi;
- 3) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma il numero massimo di giochi installabili è quello previsto dal D.M. 27.10.2003 per i bar e similari (art. 2 comma 1) o i ristoranti e similari (art. 2 comma 2).

Art. 4 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI E SCOMMESSE

Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e scommesse per il trasferimento di quelle esistenti possono essere rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

A) NUMERO DI AUTORIZZAZIONI AMMESSE:

nel territorio comunale è rilasciabile un'autorizzazione di sala giochi e scommesse ogni 8.000 abitanti; ai fini del calcolo per la disponibilità di nuove autorizzazioni l'arrotondamento all'unità superiore è concesso qualora il rapporto (abitanti/parametro abitanti per esercizio) superi lo 0,70.

La chiusura definitiva di una sala giochi o scommesse comporta nuova disponibilità.

B) ZONE VIETATE:



b1) non è ammesso l'insediamento di nuove sale giochi o sale scommesse nelle seguenti vie di particolare interesse storico, ambientale, archeologico, artistico:

Settimo Centro Storico: L.go Papa Giovanni XXIII – Via D'Adda – Piazza Tre Martiri – Via Dante – Via Crivelli;

Seguro Centro Storico: Intersezione Via Barni Via Albarella – Piazza S. Giorgio – Via Moirano;

Vighignolo Centro Storico: Piazza S. Sebastiano – Via Mereghetti fino all'incrocio di Via Airaghi;

come delimitato nelle planimetrie allegate.

b2) non è ammesso l'insediamento di nuove sale giochi o sale scommesse al piano terra di edifici residenziali, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la residenza.

C) DISTANZE:

c1) l'insediamento di nuove sale giochi e sale scommesse potrà avvenire solo ad una distanza di almeno 600 m. da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, centri per anziani;

c2) Le nuove sale giochi e sale scommesse devono rispettare in tutto il territorio comunale le distanze minime di mt. 500 rispetto ad altri esercizi preesistenti:

La misurazione delle distanze di cui ai commi c1) e c2) deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

D) CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali destinati a sala giochi e sale scommesse devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere ubicati al piano terreno;
- essere direttamente prospicienti la strada;
- avere una superficie minima di mq. 100 calcolata al netto delle zone di servizio;
- avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;
- essere dotata di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi e femmine.

E) DOTAZIONE DI STANDARD

L'insediamento di una sala giochi e scommesse, può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio previsti dal PRG o dal PGT. In mancanza di tale disponibilità l'Amministrazione Comunale potrà considerare eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe (**entro 200 m**) che garantiscano l'uso nelle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio o l'eventuale monetizzazione della parte eccedente rispetto allo standard di PRG o di PGT. Il parcheggio non è richiesto nelle vie o aree pedonali.

Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi e scommesse, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari e urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi e il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere in relazione a particolari situazioni di fatto la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

Art. 5 – CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO

Gli orari di apertura delle sale giochi e sale scommesse, stabiliti con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, dovranno rispettare i seguenti criteri:

- apertura non prima delle ore 8,00 nei giorni feriali e non prima delle ore 9,00 nei giorni festivi;
- chiusura non oltre le ore 20,00 nei giorni feriali e non oltre le ore 21,00 nei giorni festivi;
- ore massime di apertura giornaliera: 12 ore.

Ciascun titolare di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di cartello ben visibile.

Art. 6 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento di sala giochi e scommesse.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino ad eventuale cessazione dell'attività.

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale, resta in vigore per una durata quinquennale e comunque fino all'emanazione di nuovi criteri.


Art. 8 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.






Comune di Settimo Milanese (MI)



powered by Astech Spa Settore TERRITORIO - scala 1:1000




Comune di Settimo Milanese (MI)

powered by Asitech Spa Settore TERRITORIO - scala 1:1000



Comune di Settimo Milanese (MI)



powered by Asitech Spa Settore TERRITORIO - scala 1:1000